

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 del 25 Gennaio 2019

Presenti: Lino Campeggi (Responsabile), Carlo Nastri (Vice Responsabile), Roberto Chiavenna, Gianluca Polastri e Lorenzo Piazzese (Componenti), Duilio Colla (Rappresentante Società) e Alessandro Lodi (Rappresentante Arbitri).

RECLAMO: Don Bosco Arese

Calcio a 11 - RAGAZZI A 11 COPPA CSI

Gara: S. Marco Osf Cinisello – Don Bosco Arese del 22.12.18

Comunicato Ufficiale n. 14 del 9 gennaio 2019

La società Don Bosco Arese ha proposto reclamo avanti la Commissione Giudicante contestando l'inibizione di un mese (sino al 4.2.19) comminata al dirigente Signor Taddeo con il C.U. Calcio a 11 n° 14 del 9.1.19 in quanto, in occasione della gara S. Marco Osf Cinisello – Don Bosco Arese disputata il giorno 22.12.18, *“allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del DDG, ritardava l'uscita dal recinto di gioco e una volta giunto tra il pubblico proferiva una frase offensiva ni confronti del DDG”*.

A sostegno delle proprie ragioni la reclamante, al di là di ogni irrilevante valutazione sull'operato del DDG nel corso della gara, negava le reiterate proteste del dirigente nei confronti del DDG, essendosi limitato ad allargare le braccia in occasione di una sua decisione arbitrale non condivisa, negava di aver ritardato l'uscita dal recinto di gioco dopo la sua espulsione, avendo semplicemente raggiunto l'uscita camminando e, infine, negava, una volta preso posto in tribuna tra il pubblico, di aver proferito alcuna frase offensiva.

Per tali motivi chiedeva la riduzione / annullamento della sanzione irrogata dal Giudice di prima istanza. La Commissione rileva come, alla luce di quanto emerso in sede di istruttoria e anche di quanto risulta dagli atti ufficiali, il comportamento contestato al dirigente debba essere ridimensionato e ricondotto in una logica protestataria (nemmeno reiterata), certamente censurabile ma tale da non giustificare l'inibizione di un mese, tenuto anche conto delle previsioni sanzionatorie contenute nel Regolamento di Giustizia.

Gli approfondimenti effettuati dalla Commissione, tali da portare a una revisione del provvedimento del Giudice di prima istanza nei termini di cui in dispositivo, rendono superflua l'audizione del dirigente, richiesta in sede di reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Società Don Bosco Arese

DELIBERA

- **di accogliere il reclamo proposto dalla ricorrente e di ridurre da un mese a quindici giorni (sino al 20.1.19) l'inibizione del dirigente Luigi Taddeo**
- **di restituire la tassa di reclamo versata**

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 25 GENNAIO 2019